



CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE

***POLIZZA KASKO***

***MOTO STAFFETTE E SCORTE TECNICHE F.C.I.”***

N. \_\_\_\_\_

**STIPULATA TRA**

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**

**E**

**La Compagnia Assicuratrice** \_\_\_\_\_

**Agenzia di** \_\_\_\_\_

**Durata del contratto**

Dalle ore 24:00 del	01.03.2019
Alle ore 24:00 del	28.02.2020
rateizzazione	SEMESTRALE



## SOMMARIO

<b>- DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>3</b>
<b>- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione	4
Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione	4
Art. 3 Validità dell'Assicurazione	4
Art. 4 Estensione Territoriale	5
Art. 6 Forma delle comunicazioni alla Compagnia	5
Art. 7 Determinazione dell'ammontare dei danni	5
Art. 8 Riparazioni – Rintegrazione in forma specifica	5
Art. 9 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo	5
Art. 10 Obbligo di salvataggio e di conservazione	6
Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 12 Assicurazioni complementari	6
Art. 13 Dolo	6
Art. 14 Durata e decorrenza della Polizza	6
Art. 15 Pagamento del premio	6
Art. 16 Pagamento del premio – Criteri di determinazione	6
Art. 17 Competenze territoriali	7
Art. 18 Diritto di surrogazione	7
Art. 19 Rinvio alle norme di legge	7
Art. 20 Clausola Broker	7



## DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Broker</b>	La Società Innovazione Insurance Brokers Srl specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo, Indennità</b>	
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Periodo assicurativo</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Annualità assicurativa</b>	
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico dell'Assicurato e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro
<b>Degrado</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audio –fono-visivi subito da:

Motoveicoli e vetture, non di proprietà della Federazione, utilizzate dalle moto staffette tesserate FCI, scorte tecniche, in occasione di gare e manifestazioni, limitatamente al tempo e alle funzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni del servizio (vedi art. 3 – Validità dell'assicurazione).

In conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli;
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili;
- Ribaltamento e uscita di strada.

### Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate in favore della Federazione o dei proprietari di veicoli o motoveicoli fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00 con applicazione di scoperto 10% e franchigia minima di euro \_\_\_\_\_ per ogni motoveicolo e/o veicolo assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, fermo restando comunque che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Valore a nuovo esteso a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5 anni. Sono compresi in copertura i trasferimenti compiuti per ragione di servizio che non comportino corresponsione o indennità chilometrica.

### L'assicurazione non è operante:

- Se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancati dei requisiti previsti dalla legge;
- Se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
- Se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.

### Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- Causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- Subiti a causa di trano attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- Originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzione vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragano, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- Conseguenti a furto o rapina (consumanti o tentati) del mezzo derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- Alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

### Art. 3 Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti fino alla conclusione della stessa alle seguenti condizioni ovvero al passaggio della vettura che sancisce la fine della competizione:

- Che le missioni siano regolarmente autorizzate con le procure federali (modulo on-line, designazione ect.) della Federazione Ciclistica Italiana e / o dagli organi periferici;
- Che le missioni stesse siano ricomprese nel calendario di eventi federali;
- Che nella modulistica federale siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:

Generalità del tesserato/Tessera FCI in corso di validità;

Targa del motociclo e veicolo;

Luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;

- Che la denuncia di sinistro, presentata e sottoscritta dall'Assicurato, contenga in allegato copia del documento da cui risultino i dati relativi alla missione e ove previsto dalla Federazione confermati da organismi della Contraente.



#### **Art. 4 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell'Est (Ex Russia ed Ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra.

#### **Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dall'Assicurato al Broker, tempestivamente e comunque non oltre entro 30 giorni dall'evento, fornendo la documentazione richiesta. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni, oltre al recapito (anche telefonico) dell'assicurato.

#### **Art. 6 Forma delle comunicazioni alla Compagnia:**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata al Broker designato dalla Federazione: Innovazione Insurance Brokers Srl.

#### **Art. 7 Determinazione dell'ammontare dei danni**

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del veicolo e/o motoveicolo danneggiato o distrutto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero veicolo e/o motoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di Euro 5.000,00.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo e/o motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a Euro 5.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' I.V.A., ove la stessa rappresenterà un costo per l'Assicurato.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'importo liquidabile a termini di polizza, verrà dedotto uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro \_\_\_\_\_ (vedi scheda di offerta) per ogni sinistro.

#### **Art. 8 Riparazioni. Reintegrazione in forma specifica**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

#### **Art. 9 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo con il soggetto danneggiato ovvero- quando sia richiesto- mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede- nonostante invito dell'altra- alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore; quella del terzo arbitro è a carico della Compagnia Assicurativa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo a quest'ultimo spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

#### **Art. 10 Obbligo di salvataggio e di conservazione**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art.1914 del C.C..



L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### **Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893C.C.).

#### **Art. 12 Assicurazioni complementari**

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

#### **Art. 13 Dolo**

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

#### **Art. 14 Durata e decorrenza della Polizza**

La presente polizza viene stipulata per la durata complessiva di anni uno, con inizio dalle ore 24:00 del 01/03/2019 e termina alle ore 24:00 del 28/02/2020.

#### **Art. 15 Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società e venga comunicato alla Società stessa;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker, se indicato all'art. 2.11, o alla Società.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell'ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, l'Assicurazione verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei sinistri di cui il Contraente fosse venuto a conoscenza nel periodo di copertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepiuto.

#### **Art. 16 Pagamento del premio. Criteri di determinazione**

Il premio annuo imponibile, di cui alla allegata scheda di offerta economica, è determinato sulla base di un numero minimo di gare/manifestazioni assicurate, salvo conguaglio da effettuare sul numero dei soggetti che definitivamente ed effettivamente usufruiranno della copertura.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente consegnerà alla Compagnia il dato consuntivo dei soggetti assicurati nel corso del periodo in osservazione desunto dall'apposito Registro. Poiché il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria esposto in polizza (e nella scheda di offerta) ed è regolato alla fine del periodo anno assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo

nel numero dei soggetti assicurati presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari. Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dalla Contraente entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza. Alla scadenza annuale del contratto, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 17 Competenze territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell'Assicurato.

#### **Art. 18 Diritto di surrogazione**

La compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o dei trasportati.

#### **Art. 19 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 20 Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Innovazione Insurance Brokers S.r.l. – Sede Operativa Via Assarotti, 7 – 16122 Genova (in seguito denominata anche Broker), il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza incluse riforme rinnovi o sostituzioni

La remunerazione del broker, come riconosciuto dagli usi di settore confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.